



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 18 febbraio 2025

NUOVI MODULI "DICHIARAZIONE DETRAZIONI D'IMPOSTA" E "DICHIARAZIONE SOMMA INTEGRATIVA E ULTERIORE DETRAZIONE"

Come rappresentato con nostra precedente circolare, la legge di bilancio 2025 (Legge 207/2024) ha introdotto delle novità significative relative alle detrazioni sul reddito, trattamenti integrativi e detrazioni per familiari a carico da applicare ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dal 01/01/2025.

Per tale ragione abbiamo aggiornato i moduli "dichiarazione detrazioni d'imposta" e "dichiarazione somma integrativa e ulteriore detrazione" introducendo le informazioni richieste dalla legge di Bilancio per poter applicare correttamente la tassazione fiscale in vigore dal 2025.

La invitiamo a consegnare ai dipendenti / collaboratori / amministratori i moduli allegati e farli compilare e sottoscrivere **entro il 28 febbraio 2025**. Precisiamo che per le elaborazioni paghe del mese di gennaio 2025, non avendo a disposizione i dati aggiornati, sono state applicate le disposizioni fiscali indicate nella precedente dichiarazione in nostro possesso, quindi in continuità con le elaborazioni di dicembre 2024.

Per favorire i lavoratori nella compilazione dei moduli "dichiarazione detrazioni d'imposta" e "dichiarazione somma integrativa e ulteriore detrazione", abbiamo predisposto una sintetica accompagnatoria in ordine alle introdotte novità. La invitiamo a consegnare tale accompagnatoria ai lavoratori interessati unitamente ai moduli "dichiarazione detrazioni d'imposta" e "dichiarazione somma integrativa e ulteriore detrazione".

In ordine alla "somma integrativa e ulteriore detrazione (legge n. 207/2024 art. 1 commi 4-9)" di cui all'allegata accompagnatoria, si precisa che, ad oggi, non è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate la possibilità di rinunciare alle misure in parola.

Nondimeno, trattasi di misure fiscali di cui, al pari delle detrazioni da lavoro dipendente e del Trattamento Integrativo, il dipendente può richiedere applicazioni alternative, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, si ritiene legittima, seppur in difetto di specifica indicazione da parte dell'amministrazione finanziaria, la scelta, sotto la propria responsabilità, di rinunciare alla misura o chiederne l'applicazione in sede di conguaglio.

In caso di mancata restituzione dei moduli entro il suindicato termine provvederemo a:

1) mantenere la scelta vigente al 31 dicembre 2024 in ordine a:

- detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilati in base al reddito percepito dal sostituto d'imposta



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



- trattamenti integrativi per i redditi di lavoro dipendente e assimilati in base al reddito percepito dal sostituto d'imposta
- detrazioni per:
 - a) FIGLI A CARICO dai 21 fino ai 30 anni
 - b) FIGLI A CARICO oltre i 30 anni se disabili **(a condizione che tale informazione ci sia stata fornita)**
 - c) CONIUGE A CARICO

2) sospendere:

- le detrazioni per i figli a carico di età superiore a 30 anni
- le detrazioni per gli altri familiari a carico (diversi da coniuge e figli)
- le detrazioni fiscali per i familiari a carico dei dipendenti extracomunitari che risultano, sulla base delle dichiarazioni precedenti, ancora residenti in detti paesi extracomunitari

Si ritiene pertanto indispensabile che i dipendenti interessati dalle casistiche e dalle novità introdotte prendano visione quanto prima del modulo e dell'accompagnatoria allegati per comunicare le informazioni aggiornate relative ai familiari a carico e all'applicazione, o meno, della somma integrativa/ ulteriore detrazione.

Facciamo preghiera di comunicare ai dipendenti che la compilazione del modello detrazioni d'imposta si renderà necessaria unicamente nel caso di variazione rispetto alla situazione attuale e la dichiarazione somma integrativa e ulteriore detrazione dovrà essere compilata unicamente in caso di rinuncia o richiesta di applicazione in sede di conguaglio.

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



1. DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (LEGGE N. 207/2024 ART. 1 COMMA 11)

Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, sarà pari a 4.000 euro. Per i figli di età pari o superiore a 25 anni, resta fermo il limite di 2.840,51 euro.

- A decorrere dal 1° gennaio 2025** le detrazioni per figli a carico spettano SOLO per:
 - figli di età inferiore ai 21 anni (che rientrano nell'assegno unico universale erogato dall'INPS) da indicare nel riquadro sotto al fine di calcolare correttamente l'addizionale regionale dovuta;
 - figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni
 - figli disabili di età pari o superiore a 21 anni ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104
- Inoltre, la detrazione per **altri familiari** a carico può essere riconosciuta **esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente**, mentre fino al 2024 veniva riconosciuta per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del Codice Civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- In ultimo a partire dall'1.1.2025 **vengono abolite le detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero** (coniuge, figli, altri familiari). Questa condizione riguarda i soggetti **che non sono cittadini italiani o di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo**.

2. SOMMA INTEGRATIVA E ULTERIORE DETRAZIONE (LEGGE N. 207/2024 ART. 1 COMMI 4-9)

Per il periodo d'imposta 2025, a fronte della **decadenza dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. "esonero IVS" del 6% - 7%)**, vengono introdotte due misure fiscali.

- Per i lavoratori dipendenti (**non assimilati**) con un reddito **complessivo fino a 20.000 €** viene previsto un bonus fiscale, sotto forma di una **SOMMA INTEGRATIVA** calcolata sul reddito annuale da lavoro dipendente secondo le seguenti percentuali:

Reddito di lavoro dipendente	% reddito di lavoro dipendente
fino a 8.500,00 euro	7,1%
da 8.500,01 euro e fino a 15.000,00 euro	5,3%
oltre 15.000,01 e fino a 20.000,00 euro	4,8%

La percentuale è individuata sulla base del reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno ed è applicata sull'imponibile di ciascun mese.



L'importo incide solo sul netto, alla stregua del Trattamento Integrativo.

Qualora in sede di conguaglio di fine anno la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d'imposta dovrà procedere al recupero. Se la somma supera i 60 €, il recupero sarà effettuato in 10 rate a partire dalla retribuzione di conguaglio. Le restanti 9 rate saranno trattenute sulle retribuzioni dell'anno successivo. In caso di conguaglio da licenziamento, invece, l'importo verrà trattenuto in un'unica soluzione.

Nel reddito complessivo e nel reddito di lavoro dipendente devono essere considerate:

- la quota esente del reddito agevolato per docenti e ricercatori art. 44 DL 78/2010
- la quota esente del regime agevolato degli impatriati D.lgs. 147/2015
- la quota esente del nuovo regime agevolato degli impatriati D.lgs. 209/2023.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;

2. Per i lavoratori dipendenti (**non assimilati**) con un reddito **complessivo superiore a 20.000 € ma non a 40.000 €** euro è riconosciuta una **ULTERIORE DETRAZIONE** pari a:

Reddito complessivo	Ulteriore detrazione
da 20.000,01 euro e fino a 32.000,00 euro	1.000 euro
da 32.000,01 euro e fino a 40.000,00 euro	$1.000 \times \frac{(40.000 - RC)}{8.000}$

L'importo va in abbattimento dell'imposta lorda (nel limite della capienza dell'imposta lorda) e va rapportato al periodo di lavoro.

L'ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro ed è riconosciuta per 12 mesi.

Come per la somma integrativa, anche per l'ulteriore detrazione la spettanza va verificata anche in sede di conguaglio. Qualora dal conguaglio di fine anno la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d'imposta dovrà procedere al recupero. Se la somma supera i 60 €, il recupero sarà effettuato in 10 rate a partire dalla retribuzione di conguaglio. Le restanti 9 rate saranno trattenute sulle retribuzioni dell'anno successivo. In caso di conguaglio da licenziamento, invece, l'importo verrà trattenuto in un'unica soluzione.

Nel reddito complessivo e nel reddito di lavoro dipendente devono essere considerate:

- la quota esente del reddito agevolato per docenti e ricercatori art. 44 DL 78/2010
- la quota esente del regime agevolato degli impatriati D.lgs. 147/2015
- la quota esente del nuovo regime agevolato degli impatriati D.lgs. 209/2023.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



3. ALTRI FAMILIARI WELFARE AZIENDALE

L'articolo 51 del Dpr 917/1986 (Tuir) identifica gli elementi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente gli elementi rientranti nel cosiddetto "welfare aziendale" (lettera d-bis e lettere dalla f) alla f-quater) del comma 2, articolo 51 del Tuir)

In tutti i punti di cui sopra, i familiari potenzialmente beneficiari sono quelli indicati all'articolo 12 del Tuir che, come recentemente novellato dal comma 11, articolo 1 della legge 207/2024, contiene ora una platea di soggetti sensibilmente ridotta.

Pertanto, dal 1 gennaio 2025, le spese di welfare esenti, sostenute per i familiari, potranno interessare solo i familiari che rientrano nel novellato art. 12, con esclusione, quindi dei soggetti indicati nell'art. 433 del Codice civile, ovvero: suoceri, generi e nuore, fratelli e sorelle, adottanti, discendenti se i figli risultavano mancanti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13 DPR 917/86)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL DPR 29/9/73 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il/La sottoscritto/a	Nato/a a	In data	Cod. fiscale
Residenza	Via	CAP	Prov.
Ditta	Unità locale	Riferimento interno	
Stato civile			

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto, **a decorrere dall' anno**, alle seguenti detrazioni d' imposta e che i familiari di seguito indicati non possiedono un reddito complessivo superiore a quello stabilito dalla normativa vigente. Dichiaro altresì di essere consapevole che nel presente modulo debbano essere indicati tutti i figli fiscalmente a carico sebbene le detrazioni per figli a carico spettino solo qualora il figlio abbia un'età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni o se con disabilità art. 3 della L. 104/1992 a prescindere dell'età.

A) DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E "ASSIMILATO" DI CUI ALL' ARTICOLO 13 DEL TUIR

Chiede di (1) :

- ☐ **APPLICARE** le detrazioni per redditi di **LAVORO DIPENDENTE** e **"ASSIMILATO"** da rapportare al periodo di lavoro nell' anno
- ☐ **APPLICARE** le detrazioni per redditi di **PENSIONE**, da rapportare al periodo di lavoro nell' anno
- ☐ **NON APPLICARE** le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato

B) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL TUIR

N.B.: Le caselle "da mese" - "a mese" sono da compilare solo se la spettanza è rapportata a frazioni di anno (2)

Cognome e nome, Data e luogo di nascita	Codice fiscale								
CONIUGE (3) non legalmente nè effettivamente separato.		da mese	a mese	a carico	non a carico	mancante (4)			
FIGLI A CARICO (5) Il dichiarante è consapevole che, in caso di coniuge non a carico, la detrazione al 100% spetta solo previo accordo con l'altro genitore e solo se titolare del reddito più elevato.		da mese	a mese	1° figlio	Detr. 50%	Detr. 100%	Disabile	Non a car.	
ASCENDENTI A CARICO (6)		da mese	a mese	% Spettanza			non a carico		

C) REDDITI

Poiché dette detrazioni **variano** in funzione del **reddito complessivo (7)** dell'anno in corso, considerare quanto segue:

- ☐ il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a quello derivante da quello corrisposto da codesta Ditta
- ☐ il reddito complessivo del sottoscritto sarà costituito, oltre che dal reddito corrisposto da codesta Ditta, anche da altri redditi diversi dal lavoro dipendente pari a € _____ al netto dell' abitazione principale
- ☐ il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a € _____
- ☐ chiede di **APPLICARE** un' aliquota più elevata (8) di quella risultante in sede di conguaglio fiscale Aliq. _____
- ☐ chiede di **NON APPLICARE** l' aliquota più elevata (N.B.: barrare la casella solo per revocare l' eventuale richiesta precedente)

D) DICHIARA, INOLTRE

- ☐ di **NON** essere titolare di pensione
- ☐ di **ESSERE** titolare di pensione n° _____ con quote da trattenere pari a € _____ per il giorno e pari a € _____ su tredicesima mensilità (9)

VALIDITA' (10): La presente dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. Il sottoscritto si **IMPEGNA** a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute rispetto all' attuale situazione familiare, reddituale o di pensione, sollevando fin d' ora codesta Ditta da ogni responsabilità in merito.

Data comunicazione: _____

Firma _____

Somma Integrativa e Ulteriore Detrazione (Legge n. 207/2024 art. 1 c.4-9)

La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2025, le seguenti misure:

- una somma integrativa, esente sia dal punto di vista fiscale che contributivo, per reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- un'ulteriore detrazione per reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro

Ai fini del riconoscimento in busta paga

Il/la sottoscritto/a _____, c.f. _____, in qualità di dipendente della società _____

consapevole che:

1. il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente la somma integrativa applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale pari a:
 - 7,1% su reddito da lavoro dipendente fino a 8.500 euro
 - 5,3% su reddito da lavoro dipendente fino a 15.000 euro
 - 4,8% su reddito da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.
 2. la percentuale è individuata sulla base del reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno e deve essere applicata sull'imponibile di ciascun mese;
 3. il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente l'ulteriore detrazione il cui importo è modulato in base al reddito;
 4. l'ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro ed è riconosciuta per 12 mesi;
 5. il sostituto verifica in sede di conguaglio fiscale la spettanza e, se non spettante, provvede al relativo recupero. In caso di conguaglio di fine anno, qualora l'importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
 6. nel reddito complessivo e nel reddito di lavoro dipendente devono essere considerate:
 - la quota esente del reddito agevolato per docenti e ricercatori art. 44 DL 78/2010 (c.d. "rientro dei cervelli")
 - la quota esente del regime agevolato degli impatriati D.Lgs. 147/2015
 - la quota esente del nuovo regime agevolato degli impatriati D.Lgs. 209/2023.
- Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;

richiede che la Somma Integrativa o l'Ulteriore Detrazione di cui alla Legge n. 207/2024:

- ☐ NON venga APPLICATA
- ☐ venga APPLICATA solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

solo in caso di **precedente richiesta di revoca**:

- ☐ venga APPLICATA secondo la normativa vigente
- ☐ venga APPLICATA solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

Laddove il contribuente non ravvisi i presupposti per il riconoscimento della somma integrativa o dell'ulteriore detrazione deve darne relativa comunicazione all'azienda.

e/o comunica che:

- ☐ percepirà **presuntivamente** nell'anno in corso ulteriori redditi complessivi (aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda e da rapporti precedenti dichiarati nelle Certificazioni Uniche), pari a _____ euro. A tal fine chiede che ne venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del beneficio.

A seguito di tale dichiarazione, il/la sottoscritto/a è altresì consapevole che si provvederà, ove necessario, a recuperare, secondo norma, il credito non dovuto già eventualmente erogato a titolo di Somma Integrativa o Ulteriore Detrazione entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data _____ Firma del dipendente _____

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.